



Con ricorso depositato presso la Commissione il 19.12.14 la sig.ra Giorgia Viola ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo del 24.10.14 fasc. n. 09780201400130078000 e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi esposti in ricorso e principalmente eccependo l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento n. TK501P108884/2012 indicato nel preavviso impugnato ove viene altresì indicata nel 17.12.12 la notifica dello stesso accertamento.

~~Equitalia Sud s.p.a.~~ e l'~~Ufficio della Ditta~~ non risultano costituite.

La Commissione

esaminati gli atti, ritiene che il ricorso debba essere accolto ed a tal fine rileva quanto segue.

La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento - a cui pure l'atto impugnato fa espresso riferimento indicandone il numero e la data di notifica - e conseguentemente era onere di Equitalia Sud s.p.a. e/o dell'Agenzia delle Entrate produrre, tenuto conto di tale specifica eccezione, la documentazione idonea a provare l'avvenuta regolare notifica di tale presupposto accertamento.

In assenza di tale necessaria prova in atti il ricorso deve essere accolto poiché il provvedimento di fermo amministrativo impugnato non risulta essere stato preceduto dalla notifica del presupposto accertamento.

~~Regalio Salsosa~~ e l'~~Associazione~~ vanno condannate in solido alle
spese di giudizio che si liquidano in €. 500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna ~~Regalio Salsosa~~ e
~~Associazione~~ in solido alle spese di giudizio che si liquidano in €. 500,00 oltre accessori di legge.

Il Presidente estensore

Roma 8 aprile 2015